

LA SOLIDARIETÀ POST-CONIUGALE A CINQUANT'ANNI
DELLA LEGGE SUL DIVORZIO

*THE POST-MARRIED SOLIDARITY OF THE DIVORCE LAW AT
FIFTY YEARS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 792-815



Enrico AL
MUREDEN

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: A cinquant'anni dall'introduzione del divorzio le questioni scaturenti dalla necessità di una equa allocazione delle risorse economiche tra gli ex coniugi si caratterizzano per un elevato livello di complessità determinato dall'affermarsi della pluralità dei modelli familiari e della tendenza sempre più spiccata a formare nuovi nuclei familiari successivamente alla cultura del matrimonio dando vita a famiglie ricomposte. In un simile scenario la possibilità di incentivare la definizione convenzionale delle controversie postula la introduzione di strumenti che, fondandosi sull'intelligenza artificiale, rendano calcolabili e prevedibili le conseguenze economiche della rottura del matrimonio.

PALABRAS CLAVE: Assegno divorzile; funzione compensativo-perequativa; funzione assistenziale; metodi di calcolo; intelligenza artificiale.

ABSTRACT: *Fifty years after the introduction of divorce, the issues arising from the need for an equitable allocation of economic resources between the former spouses are characterized by a high level of complexity determined by the affirmation of the plurality of family models and the increasingly marked tendency to form new families. In such scenario, the possibility of encouraging the conventional definition of disputes requires the introduction of tools that, based on artificial intelligence, make the economic consequences of the breakdown of marriage calculable and predictable.*

KEY WORDS: *Divorce allowance; compensatory-equalizing function; welfare function; calculations methods; artificial intelligence.*

SUMARIO.- I. PREMESSE.- II. L'ASSEGNO DIVORZILE NEL DIRITTO VIVENTE.- III. LA FUNZIONE ASSISTENZIALE DELL'ASSEGNO DIVORZILE E LA SUA DUPLICE DECLINAZIONE.- IV. LA COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO ENDOFAMILIARE TRA DISCREZIONALITÀ GIUDIZIALE.- V. E METODI OBIETTIVI DI CALCOLO.

I. PREMESSE.

Ad oltre cinquant'anni dall'introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano il problema di garantire una adeguata allocazione delle risorse economiche accumulate nel corso del matrimonio successivamente alla sua rottura si caratterizza per una complessità che riflette la pluralità dei modelli familiari e l'incidenza sempre più rilevante del fenomeno delle famiglie che si sovrappongono e si ricompongono nel tempo¹. L'istanza di fornire un'adeguata tutela al coniuge incapace di mantenersi autonomamente, già di per sé caratterizzata da un considerevole tasso di complessità nel modello di famiglia tradizionale che il legislatore degli anni Settanta aveva assunto a paradigma, si è via via arricchita di variabili ulteriori. Il crescente numero di separazioni e di divorzi tra coniugi ancora giovani e con figli in tenera età ha svelato la prospettiva della "famiglia destrutturata" nella quale, nonostante la rottura del rapporto di coppia, persiste una articolata trama di relazioni che, aggregandosi intorno al principio della bigenitorialità, cementano un persistente legame tra i genitori i quali, sebbene non più coniugi, sono destinati ad organizzare una vita comune in funzione dell'esigenza di tutelare il superiore interesse dei figli minori o non autosufficienti alla continuità dei rapporti affettivi e patrimoniali che caratterizzavano la vita della famiglia unita².

L'incedere del fenomeno della convivenza di fatto ha gradualmente reso indifferibile il problema di circoscrivere gli obblighi scaturenti dalla solidarietà post-coniugale, sia in ragione dei maggiori oneri che possono gravare sulla persona economicamente forte allorché si determini a formare una nuova famiglia, sia nella ipotesi speculare in cui la parte economicamente debole e beneficiaria di

1 Cfr. in proposito RESCIGNO, P.: "La famiglia ricomposta: nuove prospettive giuridiche", *Famiglia*, 2002, num. 1, pp. 1 ss.; AL MUREDEN, E.: "Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze", *Famiglia e diritto*, 2016, num. 10, pp. 966 ss.; BILO', G.: "Famiglia ricostituita", *Codice della famiglia* (a cura di M. SESTA), Milano, 2015, III ed., p. 2394; BUZZELLI, D.: *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli avuti da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Jovene, Napoli, 2012, passim; MAZZONI, S.: "Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta", *Il Diritto di Famiglia delle Persone*, 1999, num. 1, pp. 369 ss..

2 AL MUREDEN, E.: "Le famiglie", cit., p. 967.

• Enrico Al Mureden

Ordinario dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Email: enrico.almureden@unibo.it

un assegno divorzile instaura una nuova convivenza e dia vita ad un nuovo nucleo familiare, pur continuando a percepire utilità economiche dall'ex coniuge³.

In termini più generali l'accrescersi dei tassi di divorzio, il costante abbassamento dell'età media dei coniugi divorziati e la crescente propensione a dare vita a nuove esperienze familiari successivamente alla rottura del matrimonio hanno costituito elementi che, combinandosi, contribuiscono ad accrescere la rilevanza assunta dalla cosiddetta famiglia ricomposta. Proprio in questa prospettiva regole positive ed orientamenti consolidati fondati sul presupposto inespresso di regolare la crisi di una famiglia unita destinata a riorganizzare le proprie risorse successivamente al divorzio, hanno rivelato evidenti profili di inadeguatezza se calate in una dimensione più complessa caratterizzata dalla sovrapposizione di più nuclei familiari nel tempo⁴.

In uno scenario così complesso, nel quale la distinzione tra il cosiddetto rapporto orizzontale tra coniugi e quello verticale tra genitore e figlio si intersecano dando vita a plurimi profili di interferenza, sembra assumere una rilevanza crescente l'istanza di rendere più ampi gli spazi riservati all'autonomia privata e favorire una soluzione concertata delle conseguenze personali ed economiche della rottura del matrimonio. Un simile obiettivo, tuttavia, non sembra poter essere perseguito efficacemente qualora ad un ampliamento dell'ambito di operatività dell'autonomia privata non si accompagni anche una chiara individuazione di un nucleo di diritti indisponibili posti a presidio delle parti economicamente deboli e dell'implementazione di metodi di calcolo obiettivi che consentano di ridurre la discrezionalità giudiziale ed individuare punti di riferimento sicuri e condivisi che costituiscono una precondizione imprescindibile al fine di promuovere un esercizio consapevole, informato e, soprattutto, efficiente della autonomia privata.

II. L'ASSEGNO DIVORZILE NEL DIRITTO VIVENTE.

Il carattere derogabile del regime di comunione legale, unitamente alla sempre più accentuata rilevanza assunta dalle ricchezze "invisibili" – ossia non consistenti in beni durevoli destinati ad essere divisi in parti uguali al termine del matrimonio – e alla sempre più marcata propensione delle coppie ad optare per il regime della separazione⁵, rendono l'assegno divorzile l'unico strumento a cui è inderogabilmente affidata la funzione di assolvere all'attuazione del fondamentale

3 Sulla delicata questione attualmente al vaglio delle sezioni unite a seguito del rinvio operato da Cass., 17 dicembre 2020, n. 28995, BIANCA, M.: "Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via", *GiustiziaInsieme.it*, 2021.

4 AL MUREDEN, E.: "Le famiglie", cit., pp. 969 ss.

5 RESCIGNO, P.: "Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma", *Rivista di diritto civile*, 1988, num. 1, p. 113; SESTA, M.: "Titolarità e prova della proprietà nel regime di separazione dei beni", *Famiglia*, 2001, num. 4, p. 871; BARBAGLI, M.: "La scelta del regime patrimoniale", in AA.VV.: *Lo stato delle famiglie in Italia* (a cura di M. BARBAGLI, C. SARACENO), Il Mulino, Bologna, II ed., 1997, p. 105.

principio della solidarietà post-coniugale e, laddove ne ricorrano i presupposti, a quella di attuare una compensazione a favore del coniuge sacrificatosi per l'interesse della famiglia o dell'altro.

Proprio la molteplicità di funzioni assolve dall'assegno divorzile costituisce il tratto saliente della rilettura operata dalle Sezioni Unite⁶ dopo oltre venticinque anni nel corso dei quali l'art. 5, comma 6, l. div. era stato letto in una prospettiva eminentemente assistenziale ed applicato in funzione del parametro del tenore di vita assunto quale criterio fondamentale ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile ed alla sua quantificazione⁷.

Il condivisibile presupposto dal quale scaturisce l'attuale lettura dell'art. 5, c. 6, l. div. emerge laddove le Sezioni Unite sottolineano la necessità di ricondurre questa norma nell'alveo dell'art. 29 Cost. Tale lettura interpretativa – già affiorata nella decisione delle Sezioni Unite che ha significativamente limitato l'attribuzione di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, sottolineando la valenza di norme di ordine pubblico delle disposizioni che tutelano il diritto del coniuge debole al mantenimento successivamente al divorzio⁸ – è stata portata a definitivo compimento dall'attuale decisione delle Sezioni Unite che individua nel dettato dell'art. 29 Cost. il principio che innerva l'intera disciplina della solidarietà post-coniugale. L'assegno divorzile, pertanto, costituisce l'archittrave sul quale poggia il riconoscimento della pari dignità dei ruoli e che il principio dell'equiparazione tra lavoro casalingo ed extradomestico⁹ – chiaramente enunciato nelle norme che governano la fase fisiologica del matrimonio (art. 143 c.c.) ed i doveri dei genitori nei confronti dei figli (147; 148, 315 bis c.c. e 316 bis c.c.) – deve essere affermato soprattutto nel momento in cui

6 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287. PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite" *Il Corriere giuridico*, 2018, num. 10, p. 1186; BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?" *Il Foro italiano*, 2018, parte I, 2671; RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa" *Giurisprudenza italiana*, 2018, nu. 8-9, p. 1843. Le molteplici questioni emerse sotto il profilo civilistico, processuale e penalistico a seguito della decisione delle Sezioni Unite sono analizzate nei contributi compendati nel numero monografico di *Famiglia e diritto* intitolato *L'assegno di divorzio dopo la decisione delle Sezioni Unite*, 2018.

7 Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490. QUADRI, E.: "Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite", *Il Foro italiano*, 1991, parte I, num. 1, p. 67; CARBONE, V.: "Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)" *Il Foro italiano*, 1991, parte I, num. 1, p. 67. Sull'assegno post-matrimoniale v. RIMINI, C.: *Il nuovo divorzio*, in AA.VV.: *La crisi della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2016, t. 2, pp. 105 ss.; BONILINI, G.: "L'assegno postmatrimoniale", in BONILINI, G., TOMMASEO, N.: *Lo scioglimento del matrimonio, nel II codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELL), Giuffrè, Milano, 2010, III ed., pp. 575 ss.; GIACOBBE, G., VIRGADAMO, P.: *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), vol. III, t. 2, Utet, Torino, 2011, p. 57.

8 Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 16379. CARBONE, V.: "Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio", *Il Corriere giuridico*, 2014, num. 10, p. 1196.; QUADRI, E.: "Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale" *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, num. 1, 47; cfr. altresì IPPOLITI MARTINI, C.: "Questioni attuali in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario", *Il Corriere giuridico*, 2015, num. 1, p. 114.

9 Sul punto cfr. MARELLA, M.R.: "Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e "resistenze". Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia", *Rivista critica del diritto privato*, 2010, num. 2, p. 233.

il matrimonio si rompe. Del resto, in un sistema nel quale la stabilità della famiglia è nelle mani dei coniugi e il diritto non pone regole per garantirla contro la volontà degli interessati, una delle più rilevanti funzioni assolta dal matrimonio diviene quella di garantire l'attuazione del principio di parità tra coniugi proprio in quella fase della crisi della coppia in cui i costi della famiglia subiscono un incremento e le sue risorse si disperdono; pertanto è necessario che le norme che disciplinano gli effetti patrimoniali della crisi coniugale e dello scioglimento del matrimonio costituiscano un efficace contrappeso rispetto alle conseguenze negative che si ricollegano ad una divisione asimmetrica del lavoro domestico nella famiglia e che proprio nel momento della rottura del matrimonio possono manifestarsi in tutta la loro gravità¹⁰.

La concezione dell'assegno divorzile alla stregua di uno strumento funzionale a presidiare una concezione di matrimonio quale società di eguali in cui dev'essere affermato il principio della pari dignità dei ruoli e della tutela dell'affidamento riposto sulle scelte adottate e condivise da entrambi (art. 144 c.c.) trova pieno riscontro nell'osservazione comparatistica rivolta verso gli ordinamenti di common law, nei quali proprio l'indebolimento del vincolo matrimoniale ha posto in particolare evidenza l'esigenza di garantire che ciascuno dei coniugi lasci il matrimonio "on terms of financial equality"¹¹, evitando che la divisione asimmetrica del lavoro domestico ed extradomestico, così come concordata ed attuata dai coniugi in costanza di matrimonio, dia luogo ad una situazione efficacemente definita dai "Principles of the Law of Family Dissolution" statunitensi alla stregua di una "Residual Loss in Earning Capacity" che deve essere "compensata" proprio al momento del divorzio¹².

L'esigenza di garantire un'adeguata tutela al singolo che – in virtù di una scelta di indirizzo concordata ed attuata nel corso della vita matrimoniale (art. 144 c.c.) – abbia per un considerevole lasso di tempo investito le proprie energie e sacrificato le proprie aspirazioni professionali per assumere un "ruolo trainante endofamiliare" viene posta dalle Sezioni Unite alla base del superamento della funzione eminentemente assistenziale e della valorizzazione della finalità

10 AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 241 ss.

11 Il principio, espresso nell'ordinamento inglese dalla "leading decision" della House of Lords *White v. White* (2001), è stato confermato tra le altre da *Norris v. Norris*, Family Division, 28 November 2002. Sul punto cfr. AL MUREDEN, E.: "Conseguenze patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle leading decisions inglesi: verso una nuova valenza dell'istituto matrimoniale?", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2009, num. 1, p. 211.

12 L'esigenza di prevedere adeguate forme di compensazione nelle fattispecie in cui al termine di un matrimonio di lunga durata la dedizione alla vita familiare, pur esaurita o ridotta, abbia lasciato come conseguenza una perdita permanente di capacità lavorativa (*Primary Caretaker's Residual Loss in Earning Capacity*) è efficacemente posta in rilievo dai *Principles of the Law of Family Dissolution* elaborati dall'*American Law Institute* cfr. AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive*, cit., pp. 150 ss. Sulla rilevanza dei compiti di accudimento osservata in una prospettiva che trascende la dimensione del singolo nucleo familiare, MARELLA, M.R.: "Editoriale", *Rivista critica del diritto privato*, 2021, num. 1, p. 3.

perequativa-compensativa¹³. Una finalità il cui perseguimento conduce all'adozione di una lettura interpretativa che, segnando un distacco rispetto all'orientamento precedente, valorizza significativamente i criteri enunciati nella prima parte dell'art. 5, c. 6, l. div.

Le Sezioni Unite, infatti, dopo aver sottolineato il “fondamento costituzionale” dei suddetti criteri, attribuiscono loro un rilievo “direttamente proporzionale alla durata del matrimonio” superando sia la prospettiva adottata dalla decisione delle Sezioni Unite del 1990 – ove essi svolgevano una funzione “negativa” di elementi moderatori del tetto massimo dell'assegno individuato all'esito della “prima fase logica” del giudizio, nella quale veniva operata una valutazione dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente imperniata sul parametro del tenore di vita coniugale –, sia quella inaugurata dalla decisione della I Sezione che – nell'ottica di un assegno divorzile la cui titolarità risultava preclusa all'ex coniuge che versasse in una condizione di autosufficienza economica – sembrava averne relegato l'operatività ad una funzione del tutto marginale sino a renderli pressoché privi di significato¹⁴.

Nella nuova configurazione dell'assegno divorzile delineata dalla decisione delle Sezioni Unite la consapevolezza riguardo alla complessità che caratterizza la molteplicità di modelli familiari¹⁵ dapprima diffusi nel contesto sociale e oggi regolati dal diritto ha condotto al “superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio”. In questa prospettiva il giudice è chiamato a decidere riguardo all'adeguatezza dei mezzi del richiedente operando una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte” dell'art. 5, c. 6, l. div. “i parametri certi sui quali ancorarsi”. Gli “indicatori contenuti nell'incipit” dell'art. 5, c. 6, l. div., pertanto, assumono un ruolo determinante al fine di operare una “valutazione integrata” che consente di addivenire ad una sorta di “profilazione” del richiedente¹⁶, così da poter declinare e modulare il principio della solidarietà post-coniugale in funzione delle peculiarità che caratterizzano le singole

13 Questo principio ha trovato applicazione in una decisione di legittimità (Cass. 23 gennaio 2019, n. 1882) con la quale è stata confermata la decisione di merito che aveva “riconosciuto l'assegno divorzile a favore della moglie che, in costanza di matrimonio, si è presa cura del figlio autistico, ricorrendo sia il presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa) sia il criterio perequativo, essendo stato valutato l'apporto della moglie al ménage familiare”.

14 BIANCA, C.M.: “L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?”, *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 9 giugno 2017, p. 4; DOSI, G.: “Presupposti dell'assegno divorzile e condizione femminile: perché la prima sezione della Cassazione non è convincente”, *Lessicodirittofamily.com*, 2017, il quale rileva che nella prospettiva adottata dalla decisione in commento i criteri enunciati dall'art. 5 l. div. sarebbero destinati a “scompare del tutto”; AL MUREDEN, E.: “L'assegno divorzile”, cit., p.653.

15 BIANCA, M.: “I nuovi modelli familiari”, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 3; SPANGALO, A.: “La crisi del rapporto di coppia”, ivi, p. 19.

16 La motivazione delle Sezioni Unite si riferisce in proposito ad una “puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente”.

fattispecie e tutelare il coniuge richiedente l'assegno tenendo in considerazione la "sua specifica individualità"¹⁷.

In quest'ottica viene chiarito esplicitamente che il coniuge per lungo tempo dedito alla cura della famiglia potrà beneficiare di un assegno divorzile conformato in funzione di una finalità perequativa-compensativa capace di limitare il "disequilibrio reddituale" e lo "squilibrio di realizzazione". Ciò potrebbe consentire di realizzare un'equilibrata ripartizione di una particolare forma di ricchezza che studi sociologici ormai risalenti avevano definito con un'espressione assai suggestiva un "capitale invisibile", il quale consiste nelle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro¹⁸.

Ancorché non si rinvenga nella motivazione della decisione delle Sezioni Unite un'indicazione esplicita in tal senso, appare ragionevole affermare che la "valutazione integrata" dei criteri contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, l. div. possa lasciare spazio alla configurabilità di una tutela che, oltre a proteggere l'ex coniuge che abbia fornito in passato un significativo apporto alla conduzione della famiglia, consenta di attuare la finalità perequativa e compensativa anche a favore dell'ex coniuge che – seppur giovane e reduce da un matrimonio di breve durata – sarà chiamato a prendersi cura dei figli non autosufficienti per il tempo successivo alla rottura della coppia, assumendo per il futuro quel ruolo di "genitore prevalente" che molto di frequente incide in modo indiretto, ma significativo, sulla capacità di reddito, costituendo un ostacolo al pieno reinserimento lavorativo¹⁹.

17 Al riguardo appare significativo il passo nel quale la motivazione della decisione delle Sezioni Unite precisa che: "Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2, 3 e 29 Cost.)". L'opportunità di valorizzare ulteriormente i criteri che governano l'attribuzione e la commisurazione dell'assegno divorzile è stata posta in rilievo da un disegno di legge (DDL n. 1293, recante "Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile", presentato nel corso della XVIII Legislatura dalla On. Alessia Morani). Per un'approfondita lettura del contenuto del disegno di riforma QUADRI, E.: "Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa", *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 20 maggio 2019; ID.: "Assegno di divorzio: ora si muove il legislatore", *Giustiziacivile.com*, 2017, Editoriale del 22 novembre 2017, p. 5.

18 BARNAGLI, M.: "La scelta", cit., p. 135. L'idea di un capitale invisibile riconducibile agli apporti forniti durante il matrimonio da entrambi i coniugi emerge nel passo della motivazione della decisione delle Sezioni Unite nel quale si sottolinea che "l'adeguatezza dei mezzi deve [...] essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte".

19 La rilevanza assunta dal ruolo di genitore prevalente come elemento capace di giustificare l'attribuzione del diritto al mantenimento è stata posta in evidenza da Cass. 9 ottobre, 2007, n. 21097, con nota di CARBONE, V.: "Criteri di determinazione e modalità di valutazione dell'assegno di mantenimento", *Famiglia e diritto*, 2008, num 3, 334. In tempi più recenti, con particolare riferimento all'assegno divorzile, App. Napoli 22 febbraio 2018 n. 11. DANOVÌ, F.: "La meritevolezza dell'assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale", *Famiglia e diritto*, 2018, num. 4, p. 360. Trib. Udine 1° giugno 2017. Da ultimo una significativa conferma del ruolo di accudimento assolto dal genitore prevalente anche nel tempo successivo alla crisi del matrimonio alla separazione ed al divorzio si rinviene in un passo della motivazione della decisione Cass. SS. UU., 31 marzo 2021, n. 9004, in cui viene ribadito che il riferimento al contributo

Nello scenario delineato dalle Sezioni Unite l'accento posto sulla funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile non esclude la configurabilità di una funzione assistenziale che dovrebbe essere declinata in ragione del canone dell'autosufficienza economica. Essa, pertanto, persiste, in via residuale, quale strumento di tutela a vantaggio di quel coniuge economicamente debole che, pur non soddisfacendo nessuno dei requisiti indicati dalla prima parte dell'art. 5, c. 6 l. div., non sia in grado di procurarsi autonomamente redditi idonei a garantirgli una condizione di autosufficienza.

III. LA FUNZIONE ASSISTENZIALE DELL'ASSEGNO DIVORZILE E LA SUA DUPLICE DECLINAZIONE.

L'assegno divorzile, così come delineato dalla recente decisione delle Sezioni Unite, assume una funzione composita nella quale il fondamentale ruolo assunto dai criteri enunciati nell'*incipit* dell'art. 5, comma 6, l. div. consente di declinare il valore della solidarietà post-coniugale sia perseguendo una finalità perequativa-compensativa nei riguardi del coniuge che abbia fornito un significativo contributo alla famiglia, sia ispirandosi al principio dell'autosufficienza economica laddove l'ex coniuge, pur non avendo fornito un significativo apporto, si trovi nella condizione di non disporre di redditi adeguati a conseguire l'autosufficienza economica.

In altri termini, quindi, nell'assegno post-matrimoniale la funzione assistenziale permane e – nella nuova lettura delle Sezioni Unite – sembra assumere una duplice declinazione alternativa: una funzione assistenziale “minima” nella quale l'adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametrata in ragione dell'autosufficienza economica intesa come esistenza “dignitosa e libera dal bisogno”²⁰ ed una funzione assistenziale di più ampia portata nella quale la parte che si trovi in condizione di “dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” può aspirare a conseguire un assegno parametrato in ragione delle “caratteristiche” e della “ripartizione dei ruoli endofamiliari” e quindi permeato da una finalità

fornito da ciascuno dei coniugi durante il matrimonio deve essere inteso avendo riguardo anche al periodo successivo alla separazione e, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento distruzione dei figli. Ancora, con particolare riferimento al ruolo del genitore prevalentemente dedito alla cura del figlio affetto da disabilità Cass., 20 maggio 2021, n.13724.

20 Questa lettura, inizialmente adottata da Trib. Reggio Emilia 23 luglio 2018, è stata confermata da Cass. 10 aprile 2019, n. 10084. D'ANNO, F.: “Assegno divorzile: l'inadeguatezza dei mezzi supera il matrimonio breve e senza rinunce”, *Famiglia e diritto*, 2019, num. 6, p. 566. La S.C. ha chiarito che “il presupposto normativo dell'assegno di divorzio è rappresentato dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dall'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive. In presenza di tali circostanze, confermate dall'età del beneficiario, l'assenza di redditi e di attività lavorativa, la mancanza di specializzazione professionale e la crisi del mercato occupazionale, non osta necessariamente al suo riconoscimento il fatto che il matrimonio sia stato di breve durata e pertanto minimo il contributo alla formazione del patrimonio comune”. Sotto questo profilo D'ANNO, F.: “Assegno divorzile”, cit., p.569, osserva che “nella nuova mappatura delle funzioni dell'assegno di divorzio operata dalle Sezioni Unite, la componente assistenziale, che prima di tale intervento era ritenuta l'unica sopravvissuta e ad esito dello stesso è stata invece affiancata dalle ritrovate funzioni perequativa e compensativa, resta comunque sotto alcuni profili ancor oggi prevalente”.

compensativa che tende all'obiettivo di raggiungere una perequazione tra i coniugi modulata in proporzione alla durata, all'intensità ed alla rilevanza del contributo fornito dal richiedente.

Occorre precisare, tuttavia, che la funzione perequativa-compensativa da ultimo indicata può operare solo qualora sia ravvisabile un "dislivello" economico che possa essere ricondotto alla ripartizione dei ruoli endofamiliari concordata dai coniugi ed attuata nel corso del matrimonio. Ciò significa che la finalità perequativa-compensativa non può considerarsi "pura" e "autonoma": essa, infatti, non può ravvisarsi a favore del coniuge che, pur avendo fornito un considerevole contributo a vantaggio dell'altro, si trovi rispetto a quest'ultimo in una posizione di parità o addirittura di superiorità economica. In altri termini, quindi, la funzione "perequativa-compensativa", potendo attuarsi solo a tutela del richiedente che si trovi in posizione di "squilibrio nella realizzazione personale e professionale", presuppone sempre una base in senso lato assistenziale alla quale risulta imprescindibilmente collegata in una posizione di accessorietà.

In definitiva, la lettura delle Sezioni Unite del 1990 – che consentiva di modulare una funzione assistenziale concepita in termini unitari ed ancorata al parametro del tenore di vita utilizzando i criteri enunciati nell'incipit dell'art. 5, comma 6, l. div. quali strumenti di limitazione del quantum²¹ – è stata oggi superata da un'interpretazione che valorizza la netta differenziazione tra la finalità assistenziale "pura" conformata in funzione dell'autosufficienza economica e quella "perequativa-compensativa" da attuare nei riguardi del coniuge che, seppure economicamente autosufficiente, si trovi rispetto all'altro in una posizione di svantaggio causalmente riconducibile alla scelta di operare sacrifici nell'interesse della famiglia e, pertanto, risulti meritevole di essere compensato mediante l'attribuzione di un assegno divorzile che tenda alla perequazione delle due posizioni.

In questa nuova prospettiva, segnata dall'abbandono del parametro del tenore di vita coniugale e dalla valorizzazione dei profili di "meritevolezza" del richiedente, i confini entro i quali la solidarietà post-coniugale può manifestarsi appaiono più angusti. L'attuale lettura dell'art. 5 l. div., infatti, non condiziona la corresponsione dell'assegno divorzile all'incapacità del richiedente di conseguire autonomamente il livello di benessere coincidente con il tenore di vita coniugale, ma richiede a tal fine la prova di uno squilibrio reddituale e della sua riconducibilità sul piano causale all'apporto fornito ed alle rinunce effettuate dal richiedente²².

21 Sul punto v. le osservazioni di BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia*, vol. II, t. I, Giuffrè, Milano, 2017, p. 289.

22 Trib. Bologna 7 agosto 2018, ha escluso la configurabilità dell'assegno post-matrimoniale a favore della parte economicamente più debole ponendo in luce che non era stato dimostrato un nesso di causa effetto tra la "disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo" e le "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio". In senso analogo Trib. Roma 8 agosto 2018, ha escluso la configurabilità dell'assegno divorzile a favore del coniuge economicamente debole attribuendo rilievo alla circostanza che la disparità economico-patrimoniale tra le

La maggiore selettività di detto criterio e la conseguente restrizione dell'ambito di esplicazione della solidarietà post-coniugale può cogliersi concentrando l'attenzione sulle fattispecie nelle quali la posizione di maggiore agio economico di uno dei coniugi sia già conseguita al momento delle nozze. In questo caso, infatti, la lettura secondo la quale la spettanza e la misura dell'assegno venivano decise in funzione dell'incapacità del richiedente di disporre di mezzi idonei ad assicurare il persistente godimento del tenore di vita coniugale successivamente al divorzio consentiva alla parte economicamente debole di ottenere l'assegno divorzile a prescindere da un giudizio circa il rapporto di causa ed effetto intercorrente tra il contributo fornito durante il matrimonio e la posizione del coniuge al quale l'assegno divorzile veniva richiesto. Diversamente, l'attuale lettura – condizionando il conseguimento del diritto all'assegno divorzile alla dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra la condizione di squilibrio economico tra i coniugi ed il contributo prestato dal coniuge richiedente a favore dell'altro – introduce un requisito ulteriore connotato da un giudizio di meritevolezza relativo al coniuge richiedente che, in linea di principio, preclude il diritto a godere di un assegno con finalità compensativa e perequativa a colui che disponga di redditi sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e non possa provare di aver fornito un contributo alla situazione di maggiore agio in cui si trovi l'altro²³. Considerazioni

parti non fosse “eziologicamente riconducibile (...) a determinazioni e scelte comuni condivise” che hanno condotto la moglie a dedicarsi maggiormente alla famiglia rispetto al marito. Da ultimo Trib. Trieste 21 agosto 2018, ha precisato che “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarsi per ragioni oggettive, la condizione di squilibrio economico patrimoniale rileva intanto in quanto derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali a fronte dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, con il conseguente contributo fattivo dato alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”. La durata del matrimonio, continua la motivazione, “assume un ruolo cruciale nella valutazione di un siffatto contributo trainante, mentre l'età dell'avente diritto, in uno alla conformazione del mercato del lavoro, soccorre al fine di valutare la consistenza delle potenzialità professionali e reddituali effettivamente valorizzabili alla conclusione della relazione matrimoniale”. In senso analogo Trib. Siena 15 dicembre 2018, n. 51. “All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa; quindi ai fini del riconoscimento deve adottarsi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Al giudice del divorzio è demandato quindi il compito di valutare, caso per caso, se, pur in ipotesi di autosufficienza economica, propriamente intesa, del coniuge richiedente l'assegno la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio risultate poi penalizzanti per il coniuge che si assuma destinatario dell'assegno. In ipotesi di disparità economico – reddituale occorre accertare, ai fini della valutazione dei mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarsi, se detta disparità sia dipesa o dipenda da scelte di conduzione familiare condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettive potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro”. Da ultimo Trib. Treviso 8 gennaio 2019. ANDREOLA, E.: “Assegno di divorzio: onere e oggetto della prova”, *Famiglia e diritto*, 2019, num. 8-9, pp. 753 ss., nella quale l'assegno di divorzio è stato negato ad una richiedente che, sebbene trasferitasi da un paese estero in ragione del matrimonio, non ha dimostrato la funzionalità del sacrificio alla crescita professionale dell'altro coniuge. La richiedente, inoltre, in considerazione della giovane età e delle elevate qualifiche professionali è persa in grado di conseguire nel futuro una autonomia sotto il profilo economico patrimoniale.

- 23 App. L'Aquila 18 gennaio 2019, n. 89. “La funzione equilibratrice dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge (in sede di divorzio) non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Sulla base di ciò, tenuto conto dell'autosufficienza economica del coniuge

analoghe possono essere ripetute con riferimento alle ipotesi nelle quali i coniugi abbiano attuato una compensazione in sede di separazione di modo che colui che domanda l'assegno divorzile si trovi nella condizione di avere già conseguito un'attribuzione patrimoniale adeguata a compensare il contributo fornito nel corso del matrimonio²⁴.

IV. LA COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO ENDOFAMILIARE TRA DISCREZIONALITÀ GIUDIZIALE.

La pronuncia delle Sezioni Unite costituisce da una parte il punto di approdo di un percorso teso a rimodellare in funzione della complessità dell'attuale quadro delle relazioni familiari i lineamenti di una delle più importanti disposizioni che compongono il sistema della solidarietà post-coniugale e, dall'altra, dischiude questioni particolarmente delicate che nel panorama attuale costituiscono oggetto di un'intensa attività interpretativa. Così l'attribuzione all'assegno divorzile una funzione composita nella quale trova spazio una finalità compensativa-perequativa ancorata all'assunzione di un "ruolo trainante endofamiliare" protratta per un significativo lasso temporale pone l'accento sull'esigenza di individuare criteri capaci di determinare con precisione il concetto di lunga durata del matrimonio, nonché di operare delicate valutazioni in merito all'effettivo valore del "contributo prestato" da colui che abbia sacrificato le proprie aspirazioni per l'interesse della

richiedente e della mancata dimostrazione di esigenze di riequilibrio della posizione degli ex coniugi scaturite da scelte di vita familiare, va rigettata la richiesta di attribuzione dell'assegno". App. Venezia 26 ottobre 2018, n. 2952, *DeJure.it*: "Così come l'assegno divorzile non ha lo scopo di pareggiare il divario reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi, non si può astrarre il livello dell'indipendenza economica dalla specifica condizione del singolo, inteso quale persona che, seppure a sé stante, è portatrice di un bagaglio culturale e di esperienze di vita maturati nel tempo nonché influenzati dalla condivisione del vissuto familiare e dall'impegno e partecipazione profusi nel corso del rapporto coniugale. Il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, in questa prospettiva, è un parametro al contempo eccedente e semplificato: eccedente perché conferisce con durata tendenzialmente indefinita vantaggi aprioristicamente fondati sulle risorse produttive dell'altro coniuge, col rischio di costituire la rendita parassitaria che si intende evitare, e semplificato perché riduce l'analisi ai dati più tangibili ed evidenti, quasi contabili, laddove molti altri fattori vengono in evidenza per valutare di cosa davvero necessita per essere indipendente quello dei due che, rimasto a sé stante, continua la propria vita dopo aver acquisito caratteristiche che non si identificano nelle prerogative dello status della coppia ma nella sua propria individualità".

- 24 In questo senso alle già citate decisioni Trib. Pavia 17 luglio 2018, cit.; Trib. Pescara 29 agosto 2018, cit.; deve aggiungersi App. Bologna 15 maggio 2019, n. 1592. AL MUREDEN, E.: "Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei *big money cases*", *Famiglia e diritto*, 2019, num. 12, p. 1077. Quest'ultima pronuncia – resa dalla Corte d'Appello all'esito del rinvio operato alle S.U. – testimonia in modo emblematico le profonde differenze che caratterizzano la lettura operata dalle S.U. nel 1990, quella introdotta dalla decisione della I Sezione nel 2017 e, infine, quella delle S.U. del 2018: infatti l'assegno divorzile – a suo tempo concesso in applicazione della lettura dell'art. 5 l. div. basata sul parametro del tenore di vita coniugale – è stato negato nel contesto attuale proprio in considerazione del rilievo per cui le istanze di compensazione della parte debole erano già state soddisfatte in sede di definizione consensuale della separazione. Questa lettura interpretativa ha trovato una conferma ancor più significativa nella decisione di legittimità con la quale è stato negato il diritto a percepire l'assegno divorzile alla ex moglie di Silvio Berlusconi (Cass. 30 agosto 2019, n. 2192. QUADRI, E.: "La Cassazione precisa la propria più recente ricostruzione in tema di assegno di divorzio con riferimento ad un caso limite" *Il Corriere giuridico*, 2019, 1174. AL MUREDEN, E.: "Le nuove", *Famiglia e diritto*, 2019, p. 1077, cit.), nonché in una pronuncia nella quale è stato escluso il diritto al mantenimento in capo all'ex coniuge di un facoltoso amministratore delegato (Cass. 9 agosto 2019, n. 21234. AL MUREDEN, E.: "Le nuove", *Famiglia e diritto*, 2019, 1077 cit.).

famiglia²⁵. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, l'analisi della giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite fa emergere considerevoli difficoltà laddove si pone il problema di dimostrare il rapporto causale tra il contributo dato dal coniuge maggiormente dedito alle incombenze familiari e le capacità di reddito dell'altro o quello di attribuire un valore alle rinunce effettuate dalla parte debole e formulare *ex post* un giudizio sulla concreta realizzabilità di opportunità professionali a suo tempo non coltivate²⁶. Sempre in quest'ordine di idee appare difficile individuare un nesso causale tra il contributo familiare prestato dal coniuge economicamente debole e la posizione di maggiore agio economico dall'altro in tutte le ipotesi in cui quest'ultima fosse già stata conseguita prima del matrimonio.

La necessità di puntualizzare l'ampio concetto di funzione compensativa e perequativa emerge anche qualora occorra attribuire un concreto valore ai sacrifici ed alle rinunce effettuate da uno dei coniugi nell'interesse dell'altro²⁷. Il problema può essere colto con maggiore immediatezza qualora si consideri la fattispecie nella quale all'inizio del matrimonio i due coniugi si trovino in posizione di assoluta parità reddituale essendo entrambi titolari di posizioni lavorative stabili retribuite, ad esempio, nella misura di 4.000 euro mensili soggetta ad un incremento futuro dipendente da progressioni collegate alla maturazione di anzianità nel ruolo. L'accordo sull'indirizzo della vita familiare in forza del quale uno di essi rinunci irreversibilmente alla propria posizione lavorativa per dedicarsi completamente ad assecondare l'ascesa professionale dell'altro – determinato ad affiancare alla professione già svolta un'ulteriore attività particolarmente impegnativa – costituisce il presupposto sulla base del quale può generarsi uno squilibrio economico che, in caso di divorzio, aprirebbe la via alla corresponsione di un assegno post-matrimoniale con finalità compensativa e perequativa. Optare per la soluzione secondo cui l'assegno post-matrimoniale dovrebbe essere calcolato attribuendo un valore assoluto alla rinuncia effettuata da colui che abbia deciso di favorire la carriera dell'altro abbandonando la propria attività professionale significherebbe, nella fattispecie prospettata, riconoscere il diritto ad un assegno il cui importo dovrebbe corrispondere al reddito mensile

25 SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Famiglia e diritto*, 2018, num. 11, p. 983.

26 Trib. Pavia 17 luglio 2018, cit., pur in presenza di una evidente disparità reddituale, ha escluso la configurabilità dell'assegno divorzile a favore della ex moglie che aveva rinunciato alla carriera di giornalista in quanto quest'ultima aveva già ricevuto in sede di separazione una significativa attribuzione patrimoniale nella determinazione della quale era stata considerata anche l'esigenza di una adeguata compensazione per l'apporto fornito alla famiglia durante gli anni del matrimonio; Trib. Pescara 29 agosto 2018, ha riconosciuto il diritto a percepire un assegno post-matrimoniale parametrato nella "misura massima del terzo del reddito mensile nella disponibilità" dell'onerato con riferimento ad una fattispecie nella quale, durante un matrimonio durato quasi trent'anni la moglie aveva rinunciato ad esercitare la professione di insegnante nella scuola dell'infanzia per favorire la progressione di carriera del marito appartenente alla Guardia di Finanza e soggetto a periodici trasferimenti.

27 In questo senso SESTA, M.: "Attribuzione e", cit., p. 989, sottolinea come resti "impalpabile" la trasformazione del contributo fornito dal coniuge richiedente "in una somma di denaro o in una percentuale del reddito dell'altro".

teoricamente percepito se la posizione lavorativa a suo tempo abbandonata fosse stata mantenuta (nel caso di specie 4000 euro). Questa stessa somma di denaro – calcolata attribuendo un valore assoluto alla rinuncia – risulterebbe tuttavia inadeguata sia nel caso in cui il reddito del coniuge dedicatosi all'attività professionale abbia subito un considerevole incremento rispetto al tempo in cui la decisione sull'indirizzo della vita familiare fu presa, sia nel caso in cui esso sia rimasto stabile. Nella prima ipotesi – assumendo che il reddito del coniuge economicamente forte si attesti nella misura di 40.000 euro mensili – il riconoscimento di un assegno dell'importo di 4000 euro a favore di colui che a suo tempo abbia rinunciato alla propria carriera per agevolare quella dell'altro consentirebbe di partecipare alla ricchezza frutto di un progetto e di sacrifici comuni in una misura pari al 10% e non condurrebbe ad una perequazione all'interno della coppia. D'altra parte, nell'ipotesi in cui il reddito del coniuge che abbia potuto coltivare le proprie aspirazioni professionali grazie ai sacrifici dell'altro rimanga sostanzialmente invariato rispetto al momento dell'accordo (4000 euro mensili), riconoscere alla parte economicamente debole il diritto ad un assegno il cui importo corrisponde a quanto teoricamente percepito in caso di prosecuzione del rapporto lavorativo a suo tempo abbandonato (4000 euro) costituirebbe una soluzione che, nella prospettiva del coniuge onerato, risulterebbe assolutamente impossibile da sostenere in quanto darebbe luogo ad un trasferimento di risorse pari al 100% del suo reddito²⁸.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il valore dell'attività prestata a favore dell'altro coniuge anche sotto forma di sacrifici e rinunce non può essere calcolato in termini assoluti, ma deve essere necessariamente correlato alla posizione economica della parte nei confronti della quale la richiesta dell'assegno post-matrimoniale viene avanzata²⁹. L'espressione “finalità compensativa e

28 È evidente, infatti, che, nella fattispecie assunta ad esempio, il trasferimento di risorse corrispondenti allo stipendio teoricamente percepito dal coniuge che a suo tempo che rinunciò all'attività lavorativa comporterebbe la necessità di privare completamente di reddito il coniuge nei confronti del quale l'assegno viene richiesto.

29 In questo senso SESTA, M.: “Attribuzione e”, cit., p.988, osserva che “se la perequazione sta essenzialmente nel riconoscere al coniuge un compenso per il suo lavoro, commisurato ai redditi dell'altro, nelle concrete fattispecie, a pari quantità di contributo nella realizzazione della vita familiare possono corrispondere ben differenti quantità di compenso, perché quest'ultimo va determinato in funzione perequativa e in rapporto al reddito e alla condizione economico-patrimoniale di chi lo versa e non secondo astratti criteri di valutazione di stampo lavorista”.

Queste considerazioni riecheggiano in una successiva decisione di legittimità (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2480 “La liquidazione dell'assegno di mantenimento in sede divorzile e il rispetto del principio perequativo compensativo”, nella quale è stato ribadito che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5975. “L'an e il quantum dell'assegno divorzile devono essere determinati sulla base di valutazioni concrete”, “nella determinazione dell'assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole, occorre tenere conto del contributo fornito da quest'ultimo alla formazione del patrimonio familiare, della durata del matrimonio e delle aspettative professionali sacrificate durante le nozze”.

perequativa”, pertanto, sembra indicare che la compensazione di colui che abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali nell’interesse dell’altro può operare solo a vantaggio di chi si trovi in una posizione di inferiorità economica e deve mirare alla perequazione, ossia ad una divisione in linea di principio paritaria delle risorse complessivamente disponibili la quale, a ben vedere, costituisce al tempo stesso l’obiettivo a cui la solidarietà post-coniugale deve tendere ed il limite oltre il quale essa non può giustificare l’imposizione di obblighi alla parte economicamente più forte³⁰.

Questa lettura appare contraddetta dall’obiter dictum di una decisione di legittimità secondo cui anche qualora fosse ravvisabile un’esigenza compensativa l’assegno divorzile dovrebbe “parametrarsi al contributo personale dato alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge e alle esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente” non potendo essere quantificato in una somma che consista “in una percentuale di redditi del coniuge più abbiente”³¹. Una simile lettura, invero, seppur in un contesto nel quale l’assenza di metodi oggettivi di calcolo lascia spazio ad un’inevitabile discrezionalità delle valutazioni giudiziali, appare difficilmente conciliabile con l’attuazione dei principi enucleati dalle S.U. muovendo dal dettato degli artt. 2, 3, e 29 Cost. soprattutto laddove conduce a rendere impercettibile la distinzione tra finalità assistenziale “minima” e finalità assistenziale-compensativa. La compressione di quest’ultima entro il limite del livello di benessere parametrato in ragione di un’esistenza libera e dignitosa condurrebbe al paradosso per cui l’assegno attribuito a colui che si trovi in condizione di incapacità di procurarsi redditi adeguati a conseguire la mera autosufficienza – concesso un ossequio alla funzione assistenziale “minima” – coinciderebbe con quello riconosciuto a colui che dimostri di aver contribuito all’accrescimento professionale dell’altro e nondimeno veda la propria aspirazione alla compensazione dei sacrifici effettuati circoscritta entro gli angusti confini di un assegno parametrato in funzione della capacità di condurre un’esistenza libera e dignitosa.

V. E METODI OBIETTIVI DI CALCOLO.

A tre anni di distanza dalla decisione delle Sezioni Unite sembra possibile affermare che la nuova lettura dell’art. 5 l. div. costituisca una condivisibile ed apprezzabile attuazione del principio costituzionale della pari dignità dei ruoli e conferisca opportunamente un valore fondamentale al contributo del coniuge che

30 Cass. 14 febbraio 2019, n. 4523, confermando la ragionevolezza di una decisione di merito che pur riferendosi al parametro del tenore di vita si è mostrata in “singolare sintonia” con l’orientamento espresso nel luglio del 2018 dalla decisione delle Sezioni Unite testimonia che la nuova lettura dell’art. 5 l. div. pure distaccandosi dall’orientamento consolidatosi dopo il 1990, continua a dividerne significativi elementi.

31 Cass. 9 agosto 2019, n. 21234, cit.; in senso analogo Cass. 7 ottobre 2019, n. 24932.

sacrifichi le proprie potenzialità a vantaggio del nucleo familiare³². Cionondimeno la valorizzazione delle funzioni compensativa e perequativa introduce un elemento di considerevole complessità nella decisione concernente l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, in quanto l'attribuzione di un valore al contributo effettuato a vantaggio dell'altro coniuge risulta sovente assai ardua essendo condizionata da valutazioni di fattori talvolta "impalpabili" che dipendono da valutazioni ipotetiche difficilmente verificabili³³. In questo scenario, caratterizzato da una inevitabile incertezza circa l'esito delle decisioni giudiziali, appare verosimile ritenere che non si possano ravvisare particolari "incentivi" ad una soluzione concordata delle controversie concernenti la definizione degli assetti economici successivi al divorzio.

Invero, anche sulla scorta di esperienze avviate e consolidate in altri ordinamenti giuridici, apparirebbe opportuno corredare i condivisibili principi espressi con riferimento all'assegno divorzile con strumenti capaci di conferire un ragionevole tasso di standardizzazione e prevedibilità alle valutazioni attinenti al contributo fornito dal coniuge richiedente durante gli anni del matrimonio. Solo attraverso questa via sarebbe possibile elevare il livello di prevedibilità e calcolabilità delle conseguenze economiche del divorzio in un giudizio contenzioso e, in funzione di questo scenario, addivenire ad una soluzione negoziale fondata su una base di ragionamento individuata in funzione di parametri condivisi e quindi più agevolmente accettabile dalle parti come punto di riferimento comune.

In effetti la prospettiva dei metodi di calcolo fa emergere che – seppur nell'ambito delle marcate peculiarità che caratterizzano ciascuno dei diversi approcci – si riscontrano significativi punti di convergenza³⁴. Così, pur nell'ambito di una netta

32 BIANCA, C.M.: *Sui persistenti margini di incertezza in tema di determinazione dell'assegno divorzile in Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. XVII, sottolinea in proposito l'opportunità di "scongiurare il degrado esistenziale del coniuge debole conseguente al radicale sconvolgimento della sua vita".

33 La concreta complessità insita nell'attribuzione di un preciso valore al contributo prestato da un coniuge ed alla sussistenza di un'efficienza causale tra questo e l'accresciuta posizione di benessere economico conseguita dall'altro è efficacemente evidenziata da SESTA, M.: "Attribuzione e", *cit.*, p. 989. Sempre in questo senso BALESTRA, L.: "L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite", *Famiglia*, 2019, num. 1, p. 19, pone in rilievo i profili di criticità scaturenti dall'ampliamento della discrezionalità giudiziaria che consegue alla nuova lettura interpretativa dell'art. 5, comma 6, l. div. operata dalle Sezioni Unite.

34 La finalità di affidare a metodi di calcolo obiettivi la quantificazione degli assegni di mantenimento nella crisi della famiglia è stata perseguita attraverso metodologie differenziate. In questo senso la prima esperienza si registra con riferimento alle problematiche concernenti l'assegno dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio. In questa prospettiva, anche muovendo dalle esperienze maturate in altri ordinamenti europei, è stato sviluppato il metodo CHICOS – CHILD COST Software (MAGLIETTA, M.: "CHICOS – Child Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da un metodo di calcolo che si basa sulla legge n. 54/2006", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 225). L'interesse verso metodi di calcolo obiettivi sulla base dei quali operare la quantificazione degli assegni di mantenimento risulta ulteriormente confermata dall'affermarsi di altri sistemi di calcolo come quello elaborato presso il Tribunale di Palermo (BERTOLI, G.: "Il metodo "Palermo"", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 243), il metodo SAM (ROVATTI, R.: "SAM - Stima Assegni di Mantenimento", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 279), il metodo ReMida (D'AIETTI, G.: "Il "metodo

caratterizzazione di ciascuno dei metodi riguardo alle modalità di quantificazione dell'assegno divorzile, si riscontra una piena convergenza nell'indicare l'obiettivo del tenore di vita coniugale come un parametro illusorio il cui conseguimento non può orientare adeguatamente né la decisione del giudice, né gli accordi delle parti. Proprio la prospettiva dei metodi di calcolo, pertanto, testimonia l'opportunità dell'abbandono di questo parametro e, al tempo stesso, la maggiore coerenza di quelle decisioni che, dovendo pronunciarsi con riferimento a nuclei familiari ricomposti, avevano intuito che l'obiettivo da perseguire non dovesse essere quello di garantire il persistente godimento del tenore di vita matrimoniale all'ex coniuge, ma, più propriamente, la garanzia di un tenore di vita simile tra loro a tutti coloro che dipendano dal medesimo soggetto obbligato³⁵.

I mutamenti impressi dalla decisione delle Sezioni Unite e la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno divorzile, inoltre, impongono l'individuazione di parametri obiettivi idonei a misurare l'effettivo valore dell'apporto fornito da un coniuge alla crescita professionale ed economica dell'altro. Sotto questo profilo sembrano da osservare con interesse i meccanismi di compartecipazione standardizzata ideati in alcuni ordinamenti statunitensi nei quali la parte economicamente debole consegue una *share* sul reddito dell'altra che cresce in proporzione alla durata del matrimonio.

Anche per quanto concerne la reale incidenza sull'assegno divorzile del beneficio economico conseguito attraverso l'assegnazione della casa familiare tutti i metodi, seppur caratterizzati da profonde differenziazioni per quanto riguarda il calcolo del valore economico dell'assegnazione della casa familiare, prevedono meccanismi idonei ad attribuire una precisa misura allo scomputo da effettuare sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile³⁶.

Muovendo da queste prime indicazioni sembra possibile affermare che l'aspirazione ad introdurre criteri scientifici standardizzati funzionali a precisare l'ampio contenuto di principi e clausole generali che governano la solidarietà

D'Aiotti" e ReMida Famiglia", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 301) ed il metodo MoCAM (MALTAGLIATI, M., MARLIANI, G.: "Il modello MoCAM", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 255). Per un'analisi dei diversi metodi in una prospettiva di raffronto AL MUREDEN, E., ROVATTI, R.: *Metodi a confronto, Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 333.

35 Cass. 19 marzo 2014, n. 6289. AL MUREDEN, E.: "Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità" *Famiglia e diritto*, 2014, num. 11. Cass. 23 agosto 2006, n. 18367; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1595. Sul principio dell'autoresponsabilità CORDIANO, A.: *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, 2018. Con particolare riferimento al sistema tedesco PATTI, S.: "La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, num. 2, p. 455.

36 IPPOLITI MARTINI, C.: "I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 145.

postconiugale costituisce la manifestazione di un fenomeno più ampio che da tempo interessa molteplici contesti giuridici. Questo stesso processo, del resto, può cogliersi anche con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, del cosiddetto danno biologico.

La possibilità di attribuire un valore economico standardizzato e predeterminabile alla compromissione del diritto alla salute in quanto tale costituisce attualmente un presupposto indefettibile al fine di garantire il funzionamento dei complessi sistemi previdenziali ed assicurativi verso i quali convergono e si concentrano migliaia di pretese risarcitorie scaturenti dall'infortunistica cagionata da attività lavorative e da quella riconducibile alla circolazione stradale. In quei contesti la concentrazione delle pretese risarcitorie in capo ad enti esponenziali ha enormemente amplificato la dimensione collettiva dell'incertezza che caratterizzava ciascun giudizio risarcitorio individuale ed ha generato un'esigenza ineludibile di standardizzazione e oggettivazione delle pretese risarcitorie la cui calcolabilità diviene elemento imprescindibile al fine di garantire la sostenibilità economica dei sistemi assicurativi e previdenziali.

Queste considerazioni sembrano non poter essere ripetute, in prima approssimazione, con riferimento alle incertezze che caratterizzano gli esiti dei giudizi concernenti la spettanza e la quantificazione dell'assegno divorzile, nei quali la non calcolabilità preventiva degli esiti delle decisioni risulta frammentata in una dimensione eminentemente individuale. Cionondimeno occorre considerare che la prospettiva delle scienze statistiche fa emergere due dati che, combinandosi, sottolineano la crescente rilevanza della dimensione collettiva delle incertezze che attualmente caratterizzano l'esito dei giudizi concernenti l'assegno divorzile.

La costante flessione del numero dei matrimoni, da un lato, e la crescente incidenza dei divorzi³⁷, dall'altro, testimoniano che il problema dell'estensione e della durata degli obblighi economici conseguenti al divorzio ha conseguito una diffusione sociale assai significativa. In questa prospettiva, pertanto, sembra possibile affermare che la diffusa percezione di incertezza che caratterizza ogni singolo giudizio si rifletta in una prospettiva collettiva con la conseguenza di incrementare l'interesse generale all'implementazione di sistemi che, istituendo forme di standardizzazione dei giudizi, consentano di conseguire un più elevato grado di prevedibilità delle decisioni ed incentivo verso forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie dal quale dovrebbe derivare un progressivo decongestionamento delle procedure contenziose. Tali obiettivi, che potrebbero

³⁷ Dal raffronto dei dati che emergono dallo studio "Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2019", pubblicato il 18 febbraio 2021, reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/253756>, con quelli relativi agli anni Settanta emerge una accresciuta intensità del divorzio: nel 1971 infatti si registravano solo 13.000 divorzi a fronte di 395.000 matrimoni, mentre nel 2019 a 184.000 matrimoni corrispondono 85.349 divorzi.

essere conseguiti grazie al decisivo apporto dei metodi di calcolo standardizzati, appaiono pienamente in linea con le linee tracciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove – anche sulla scorta delle Country Specific Recommendations indirizzate all'Italia dalla Commissione Europea – viene sottolineata l'importanza di “strumenti evoluti di conoscenza (utili sia per l'esercizio della giurisdizione sia per adottare scelte consapevoli)” che, nel loro complesso tendano ad “aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile” ed incentivino “l'esercizio di una giustizia preventiva e consensuale, necessaria per il contenimento di una possibile esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari”³⁸.

38 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), p. 51.

BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN, E., ROVATTI, R.: *Metodi a confronto, Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 333.

AL MUREDEN, E.: "Conseguenze patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle leading decisions inglesi: verso una nuova valenza dell'istituto matrimoniale?", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2009, num. 1, p. 211.

AL MUREDEN, E.: "Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità"", *Famiglia e diritto*, 2014, num. 11.

AL MUREDEN, E.: "Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze", *Famiglia e diritto*, 2016, num. 10, pp. 966 ss.

AL MUREDEN, E.: "Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei big money cases", *Famiglia e diritto*, 2019, num. 12, p. 1077.

AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 241 ss.

ANDREOLA, E.: "Assegno di divorzio: onere e oggetto della prova", *Famiglia e diritto*, 2019, num. 8-9, pp. 753 ss.

BALESTRA, L.: "L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite", *Famiglia*, 2019, num. 1, p. 19.

BARBAGLI, M.: "La scelta del regime patrimoniale", in AA.VV.: *Lo stato delle famiglie in Italia* (a cura di M. BARBAGLI, C. SARACENO), Il Mulino, Bologna, II ed., 1997, p. 105.

BERTOLI, G.: "Il metodo "Palermo"", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 243.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia*, vol. II, t. I, Giuffrè, Milano, 2017, p. 289.

BIANCA, C.M.: *Sui persistenti margini di incertezza in tema di determinazione dell'assegno divorzile* in *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. XVII.

BIANCA, M.: "Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via", *Giustizialinsieme.it*, 2021.

BIANCA, M.: "I nuovi modelli familiari", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 3.

BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?" *Il Foro italiano*, 2018, parte I, 2671.

BIANCA, C.M.: "L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?", *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 9 giugno 2017, p. 4.

BILO', G.: "Famiglia ricostituita", *Codice della famiglia* (a cura di M. SESTA), Milano, 2015, III ed., p. 2394.

BONILINI, G.: "L'assegno postmatrimoniale", in BONILINI, G., TOMMASEO, N., *Lo scioglimento del matrimonio, Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2010, III ed., pp. 575 ss..

BUZZELLI, D.: *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli avuti da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Jovene, Napoli, 2012.

CARBONE, V.: "Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio", *Il Corriere giuridico*, 2014, num. 10, p. 1196..

CARBONE, V.: "Criteri di determinazione e modalità di valutazione dell'assegno di mantenimento", *Famiglia e diritto*, 2008, num 3, 334.

CARBONE, V.: "Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)" *Il Foro italiano*, 1991, parte I, num. 1, c. 67.

CORDIANO, A.: *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, 2018.

D'AIETTI, G.: "Il "metodo D'Aietti" e ReMida Famiglia", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 301.

DANOVI, F.: "La meritevolezza dell'assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale", *Famiglia e diritto*, 2018, num. 4, p. 360.

DANOVI, F.: "Assegno divorzile: l'inadeguatezza dei mezzi supera il matrimonio breve e senza rinunce", *Famiglia e diritto*, 2019, num. 6, p. 566.

DOSI, G.: "Presupposti dell'assegno divorzile e condizione femminile: perché la prima sezione della Cassazione non è convincente", *Lessicodidiritto difamiglia.com*, 2017.

GIACOBBE, G., VIRGADAMO, P.: *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), vol. III, t. 2, Utet, Torino, 2011, p. 57.

IPPOLITI MARTINI, C.: "Questioni attuali in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario", *Il Corriere giuridico*, 2015, num. 1, p. 114.

IPPOLITI MARTINI, C.: "I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 145.

MAGLIETTA, M.: "CHICOS – Child Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da un metodo di calcolo che si basa sulla legge n. 54/2006", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 225.

MALTAGLIATI, M., MARLIANI, G.: "Il modello MoCAM", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 255.

MARELLA, M.R.: "Editoriale", *Rivista critica del diritto privato*, 2021, num. 1, p. 3.

MARELLA, M.R.: "Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e "resistenze". Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia", *Rivista critica del diritto privato*, 2010, num. 2, p. 233.

MAZZONI, S.: "Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta", *Il Diritto di Famiglia delle Persone*, 1999, num. 1, pp. 369 ss.

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite", *Il Corriere giuridico*, 2018, num. 10, p. 1186.

PATTI, S.: "La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, num. 2, p. 455.

QUADRI, E.: "Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite", *Il Foro italiano*, 1991, parte I, num. 1, c. 67.

QUADRI, E.: "Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale" *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, num. 1, 47.

QUADRI, E.: "La Cassazione precisa la propria più recente ricostruzione in tema di assegno di divorzio con riferimento ad un caso limite" *Il Corriere giuridico*, 2019, 1174.

QUADRI, E.: "Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa", *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 20 maggio 2019.

QUADRI, E.: "Assegno di divorzio: ora si muove il legislatore", *Giustiziacivile.com*, 2017, Editoriale del 22 novembre 2017, p. 5.

RESCIGNO, P.: "Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma", *Rivista di diritto civile*, 1988, num. 1, p. 113.

RESCIGNO, P.: "La famiglia ricomposta: nuove prospettive giuridiche", *Famiglia*, 2002, num. 1, pp. 1 ss.

RIMINI, C.: *Il nuovo divorzio*, in AA.VV.: *La crisi della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2016, t. 2, pp. 105 ss..

RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa" *Giurisprudenza italiana*, 2018, nu. 8-9, p. 1843.

ROVATTI, R.: "SAM - Stima Assegni di Mantenimento", *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 279.

SESTA, M.: "Titolarietà e prova della proprietà nel regime di separazione dei beni", *Famiglia*, 2001, num. 4, p. 871.

SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Famiglia e diritto*, 2018, num. 11, p. 983.

SPANGALO, A.: “La crisi del rapporto di coppia”, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 19.